



REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 - Competenza

- 1.** A norma dell'art. 12, comma 3, lett. h) dello Statuto le elezioni del Comitato di Indirizzo sono indette dal Consiglio di Amministrazione in carica con deliberazione nella quale è fissato il termine entro il quale le espressioni di voto devono pervenire alla Fondazione.
- 2.** Sono inoltre di competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le attività previste nel presente Regolamento relative alla formazione delle liste, allo svolgimento delle operazioni elettorali, alla proclamazione degli eletti e all'insediamento del Comitato di Indirizzo eletto.
- 3.** Con la deliberazione di cui al primo comma è individuato il numero dei componenti da eleggere nel Comitato di Indirizzo secondo i criteri e i limiti fissati dall'art. 9 dello Statuto.

Art. 2 - Elettorato attivo e passivo

- 1.** Hanno diritto di voto i contribuenti in regola con i versamenti da almeno 1 (uno) anno alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni. Gli iscritti vitalizi votano per la categoria alla quale appartenevano come contribuenti al momento dell'esercizio dell'opzione per la contribuzione vitalizia.
- 2.** Possono essere eletti:



- a) i contribuenti obbligatori da almeno 5 (cinque) anni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni;
 - b) i contribuenti volontari in regola con i versamenti da almeno 5 (cinque) anni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni;
 - c) i contribuenti vitalizi in regola con versamenti.
3. Le modalità di elezione e di sostituzione dei componenti elettivi del Comitato di Indirizzo sono disciplinate dal Regolamento elettorale previsto dall'art. 9, comma 7 dello Statuto.
4. I pensionati e i contribuenti vitalizi sono equiparati, anche ai fini delle modalità di voto, alla categoria di contribuenti alla quale appartenevano al momento dell'entrata in quiescenza o di conseguimento dello status di contribuente vitalizio ancorché proseguano la contribuzione in forma volontaria.

Art. 3 - Formazione delle liste elettorali

1. Le liste elettorali sono aggiornate alla scadenza del mese precedente quello della indizione delle elezioni in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, dello Statuto.
2. Le liste elettorali comprendono:
- a) i contribuenti obbligatori indicati nell'ultimo elenco trasmesso alla Fondazione dalle pubbliche amministrazioni di appartenenza, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo;
 - b) i contribuenti volontari in base ai dati comunicati nella domanda di iscrizione o in successive comunicazioni di variazione;
 - c) i contribuenti vitalizi in base ai dati comunicati alla Fondazione.



- 3.** I contribuenti obbligatori che non risultino inclusi per qualsiasi motivo negli elenchi trasmessi alla Fondazione dalle pubbliche amministrazioni di appartenenza, possono trasmettere direttamente alla Fondazione la documentazione attestante i requisiti richiesti per l'iscrizione nelle liste elettorali.

Art. 4 - Indizione delle elezioni

- 1.** La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che indice la elezione adottata ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. h) dello Statuto è attuata a cura del Presidente.
- 2.** Della indizione delle elezioni è data informazione agli iscritti nelle liste elettorali, mediante comunicazione agli Ordini Provinciali, alle Federazioni Nazionali e alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, tramite pubblicazione di un avviso sul sito internet della Fondazione, nonché con manifesti da inviare, anche in via telematica, per l'affissione nelle sedi degli Ordini Provinciali e delle Pubbliche Amministrazioni tenute agli adempimenti relativi alla contribuzione obbligatoria alla Fondazione.

A tali adempimenti la Fondazione dovrà provvedere non oltre novanta giorni prima del termine di cui all'art. 1, comma 1 del presente Regolamento.

- 3.** Le informazioni di cui al precedente comma dovranno in ogni caso indicare:
- il termine per la presentazione delle liste dei candidati;
 - il termine entro il quale sarà inviato il materiale di voto agli aventi diritto;
 - il termine entro il quale il voto deve pervenire alla Fondazione.



Art. 5 - Commissione elettorale

- 1.** Le operazioni di scrutinio sono eseguite da una Commissione elettorale composta dal Presidente della Fondazione o da un suo delegato, che la presiede, e da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione. L'eventuale delegato del Presidente ed i componenti effettivi e supplenti non devono essere candidati alle elezioni.
- 2.** In caso di assenza o impedimento del Presidente la Commissione è presieduta dal componente anziano.
- 3.** La Commissione nomina un segretario verbalizzante tra i funzionari della Fondazione.
- 4.** La Commissione è insediata novanta giorni prima del termine di cui all'art. 1, comma 1 del presente Regolamento.
- 5.** La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del suo eventuale delegato.
- 6.** Alle operazioni di scrutinio può assistere un solo rappresentante designato per ciascuna delle liste dei candidati presentate.
- 7.** La Fondazione pone a disposizione della Commissione tutti i dati, i materiali e gli strumenti necessari.
- 8.** Le operazioni di scrutinio sono concluse entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 1 del presente Regolamento.



Art. 6 - Formazione e presentazione delle liste dei candidati

1. Ai sensi dell'art. 9 e 10 dello Statuto le liste dei candidati per il Comitato di Indirizzo sono formate da:
 - a) Medici chirurghi e odontoiatri agli stipendi di Pubbliche Amministrazioni o di Enti ad esse equiparati nonché i pensionati e i contribuenti vitalizi ai sensi dell'art. 10 comma 4 dello Statuto;
 - b) Medici veterinari agli stipendi di Pubbliche Amministrazioni o di Enti ad esse equiparati nonché i pensionati e i contribuenti vitalizi ai sensi dell'art. 10 comma 4 dello Statuto;
 - c) Farmacisti agli stipendi di Pubbliche Amministrazioni o di Enti ad esse equiparati nonché i pensionati e i contribuenti vitalizi ai sensi dell'art. 10 comma 4 dello Statuto;
 - d) Medici chirurghi, odontoiatri, farmacisti e medici veterinari contribuenti volontari con esclusione dei contribuenti volontari appartenenti alle categorie di cui sopra a, b, c.
2. I candidati inseriti nelle liste devono essere in possesso dei requisiti di elettorato passivo di cui all'art. 10, comma 2, dello Statuto, e devono, all'atto della accettazione della candidatura, a pena di esclusione, indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, e residenza.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 9 dello Statuto i candidati devono essere laureati iscritti ai rispettivi Albi degli Ordini professionali, o esserlo stati sino al collocamento a riposo ovvero alla cessazione dal servizio, salvo i contribuenti di cui all'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto per i quali tale iscrizione non è obbligatoria.



I candidati, inoltre:

- a)** non devono essere in stato di:
- interdizione legale o giudiziale;
 - interdizione o sospensione dai pubblici uffici;
 - interdizione o sospensione dalla professione esercitata;
 - interdizione o sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b)** non devono essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione;
- c)** non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- d)** non devono essere stati condannati con sentenza irrevocabile, anche se a seguito di patteggiamento, alla reclusione:
- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile, nonché nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per un tempo non inferiore ad un anno per reati non colposi contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, la famiglia, la persona, il patrimonio;
 - per un tempo non inferiore ad un anno per reati non colposi in materia tributaria;
 - per un tempo non inferiore a due anni per qualunque reato non colposo;
- e)** non devono avere in corso forme di contenzioso con la Fondazione che riguardino la sfera degli interessi personali o di contenuto patrimoniale.



Oltre a quanto sopra previsto, si applicano i casi e la disciplina di inconfiribilità e/o incompatibilità previsti per gli enti privati in controllo pubblico dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche.

- 4.** Un candidato può figurare in una sola lista e non può essere presentatore di alcuna lista.
- 5.** A pena di nullità, ogni lista dei candidati deve essere corredata da un numero minimo di firme di elettori aventi diritto ed appartenenti tutti alla categoria alla quale la lista si riferisce tra quelle indicate al comma 1. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.
- 6.** Il numero minimo delle firme necessarie per la presentazione di ogni singola lista è fissato in ragione della consistenza numerica, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, degli iscritti aventi diritto di elettorato attivo, come segue:

• fino a 5000 iscritti	50 firme
• da 5001 fino a 10000 iscritti	100 firme
• da 10001 a 50000 iscritti	250 firme
• oltre 50001 iscritti	500 firme
- 7.** Le firme di presentazione di cui al precedente comma devono essere apposte e presentate nei modi e nei termini di cui all'art. 38, c. 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
E' responsabilità dei presentatori la regolarità della documentazione prodotta.
- 8.** Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ogni lista presentata, deve contenere un numero minimo e massimo di nominativi di candidati nei seguenti termini:



- Da 17 a 25 per l'elezione dei componenti dei medici chirurghi e odontoiatri, di cui alla categoria A dell'art. 6, comma 1;
 - Da 2 a 5 per l'elezione dei componenti dei medici veterinari, di cui alla categoria B dell'art. 6, comma 1;
 - Da 2 a 5 per l'elezione dei componenti dei farmacisti, di cui alla categoria C dell'art. 6, comma 1;
 - Da 2 a 5 per l'elezione dei componenti dei medici chirurghi, odontoiatri, farmacisti e medici veterinari contribuenti volontari, di cui alla categoria D dell'art. 6, comma 1;
- 9.** Le liste dei candidati devono pervenire alla Commissione non oltre sessanta giorni prima del termine di cui all'art. 1, comma 1.
- 10.** La Commissione attribuisce a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, un numero progressivo, che la contraddistingue fino alla conclusione delle operazioni elettorali.
- 11.** Le difformità rispetto alle modalità stabilite nel presente articolo e la irregolarità della documentazione prescritta comportano la esclusione della lista.

Art. 7 - Modalità di voto

- 1.** Il voto avviene mediante corrispondenza.
- 2.** In caso di voto cartaceo utilizzando la scheda elettorale appositamente predisposta e contenuta, unitamente ad altro materiale, nel plico elettorale inviato agli elettori.
- 3.** Il plico contiene:
 - a)** una circolare illustrativa di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente



Regolamento circa le procedure elettorali e, in particolare, le modalità di voto, il termine entro cui lo stesso deve pervenire alla Fondazione e la scheda di voto;

- b)** la scheda di voto; ogni elettore riceverà una unica scheda per la categoria contributiva cui appartiene tra quelle indicate all'art. 2, comma 1, nella quale sono riportate le liste dei candidati presentate per la stessa categoria con il rispettivo numero progressivo;
 - c)** una busta piccola senza indirizzo destinata a contenere la scheda di voto;
 - d)** una busta grande con indirizzo prestampato, con tassa di spedizione a carico della Fondazione, in cui inserire la busta piccola.
- 4.** Il plico elettorale è inviato dalla Fondazione, almeno quaranta giorni prima del termine di cui all'art. 1, comma 1, agli iscritti nelle liste elettorali di cui all'art. 3 all'indirizzo comunicato dall'iscritto o comunque risultante alla Fondazione.
- 5.** Fermo restando quanto stabilito dall'art. 10 dello Statuto, ciascun elettore vota per la categoria di appartenenza tra quelle di cui al precedente art. 2 comma 1. Gli iscritti vitalizi e pensionati votano come previsto dal precedente art. 2 comma 4 del presente Regolamento.
- 6.** L'elettore esprime validamente il proprio voto tracciando un segno sul numero corrispondente alla lista da lui prescelta.
- 7.** A pena di nullità, le schede di voto devono pervenire alla Fondazione entro e non oltre il termine fissato con la deliberazione di cui all'art. 1, comma 1, esclusivamente a mezzo posta, o corriere, fermo restando che le spese di spedizione sono a carico della Fondazione. La scheda di voto va inserita nella busta piccola chiusa con i lembi



incollati e priva di qualunque segno di riconoscimento.

8. La Commissione dichiara la nullità del voto nei seguenti casi:

- a)** utilizzo di schede o di materiale difformi da quelli inviati all'elettore dalla Fondazione, salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo;
- b)** presenza, sulla scheda o sulla busta piccola che la contiene, di segni di riconoscimento o, comunque, di elementi dai quali sia possibile risalire all'identità dell'elettore;
- c)** qualsiasi altra difformità rispetto alle modalità previste dal presente Regolamento ovvero dalle circolari applicative.

9. Qualora il materiale inviato all'elettore vada totalmente o parzialmente smarrito, accidentalmente distrutto, ovvero risulti inutilizzabile, lo stesso può fare richiesta di riceverne un duplicato alla Commissione. In ogni caso, tale richiesta non determina la sospensione dei termini prescritti per il compimento delle procedure elettorali. La richiesta di duplicato deve essere corredata da una dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 6, comma 6, del presente Regolamento, attestante i motivi della istanza. La richiesta deve pervenire alla Commissione a mezzo di raccomandata o Posta Elettronica Certificata non oltre il ventesimo giorno antecedente il termine entro cui il voto deve pervenire alla Fondazione.

10. Le schede di voto sono custodite dalla Fondazione in plichi, sigillati a cura della Commissione elettorale, sino alla proclamazione definitiva dei nuovi eletti, e sempreché non ci siano ricorsi pendenti.



Art. 8 – Quorum di validità

1. Per la validità delle elezioni è necessario pervenga entro i termini almeno il 5% dell'insieme delle buste contenenti le espressioni di voto di cui all'art. 7, comma 2, lett. d).

Il 5% è calcolato come il rapporto tra la somma di tutte le schede pervenute da tutte le categorie di cui all'articolo 6 e il numero complessivo degli aventi diritto di voto di tutte le categorie della Fondazione considerate nel loro insieme.

Nell'ipotesi che non si raggiunga il quorum del 5% non si procederà allo scrutinio delle schede, le buste contenenti le espressioni di voto saranno distrutte e si indiranno nuove elezioni senza previsione di quorum.

Art. 9 - Attribuzione dei voti ed assegnazione dei seggi agli eletti

1. L'attribuzione dei voti validi alle liste e l'assegnazione dei seggi agli eletti avviene come segue:

- a) Per la categoria di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), con sistema proporzionale puro con soglia di sbarramento pari al 5% dei voti validi. L'assegnazione dei seggi avviene in base ai quozienti elettorali interi ed ai più alti resti, fino ad esaurimento degli stessi, secondo l'ordine interno dal primo a seguire, ai candidati delle liste che hanno riportato il maggior numero di voti validi.
- b) Per le categorie di cui al comma 1, lett.) b, c) e d) del precedente art. 6, in considerazione del minor numero di seggi, qualora una lista ottenga almeno la metà più uno dei voti validi, vengono ad essa assegnati tutti i seggi. Qualora nessuna



lista ottenga almeno la metà più uno dei voti validi, l'assegnazione dei seggi viene fatta con il sistema proporzionale di cui alla lettera a) del presente comma.

2. Lo scrutinio avviene entro i 20 giorni successivi al termine di cui all'art. 1, comma 1 del presente Regolamento. La Commissione, esaurito lo scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla proclamazione provvisoria degli eletti.
3. L'elenco dei proclamati eletti con i seggi assegnati è immediatamente pubblicato a cura della Commissione elettorale nel sito internet della Fondazione. Entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione qualunque elettore può proporre ricorso avverso le operazioni elettorali al Comitato di Indirizzo eletto. Il Comitato di Indirizzo è convocato dal componente più anziano entro trenta giorni dalla proclamazione provvisoria degli eletti, decide gli eventuali ricorsi in via definitiva e convalida i risultati della elezione.

Art. 10 – Sostituzione dei componenti elettivi del Comitato di Indirizzo

1. La sostituzione dei componenti elettivi del Comitato di Indirizzo si effettua scorrendo l'elenco progressivo della lista in cui è stato eletto il componente da sostituire.

Art. 11 – Norma finale

1. Tutte le operazioni per la elezione del Comitato di Indirizzo previste nel presente Regolamento e dallo Statuto sono di competenza del Consiglio di Amministrazione in carica, al quale è demandato lo svolgimento di tutti i compiti assegnati dal Regolamento al Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei principi e delle disposizioni statutarie.



- 2.** Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sono attuate a cura del Presidente in carica.
- 3.** Tutte le scritture e i documenti relativi alle operazioni elettorali, oggetto del presente Regolamento, sono conservati a cura del Presidente eletto per tutta la durata della relativa consiliatura e comunque fino all'insediamento degli organi della consiliatura successiva.